

Dispositivo

1) *La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell'Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all'imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 CE e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, nonché dell'art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:*

— *negano ai lavoratori frontalieri e ai loro coniugi il beneficio del premio previdenziale integrativo qualora non siano integralmente assoggettati ad imposta in detto Stato membro;*

— *vietano ai lavoratori frontalieri di utilizzare il capitale sovvenzionato per l'acquisto o la costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi qualora il detto alloggio non sia situato in Germania, e*

— *prevedono il rimborso di detto premio in caso di cessazione dell'assoggettamento integrale ad imposta nello stesso Stato membro.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-416/07) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione o l'abbattimento — Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie]

(2009/C 267/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Charitaki, S. Papaioannou e E.-M. Mamouna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Violazione degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 26 e 27, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3, pag. 1) — Violazione degli artt. 3, 5, n. 1, 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21).

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:*

— *di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,*

— *perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,*

— *perché siano effettivamente eseguiti controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,*

— *per garantire l'osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e*

— *perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,*

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell'allegato della stessa direttiva, come modificata dal regolamento n. 806/2003, nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Repubblica ellenica è condannata a sopportare i due terzi delle spese e la Commissione delle Comunità europee a sopportare un terzo delle spese.*

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.